



*Commissario Straordinario*  
*per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e*  
*riqualificazione dell'area di Taranto*

**PATTO D'INTEGRITÀ**

**TRA**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA, AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI TARANTO (di seguito denominato Stazione Appaltante) con sede in Taranto, Via Anfiteatro n. 4, rappresentato dal dott. Vito Felice Uricchio, in qualità di Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

**E**

La SOCIETÀ \_\_\_\_\_ (di seguito denominata Operatore Economico) con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_.

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di affidamento/aggiudicazione e di qualsiasi contratto stipulato a seguito della stessa e deve essere obbligatoriamente e incondizionatamente accettato dall'Operatore Economico, mediante dichiarazione, ai fini della partecipazione alla procedura.

La mancata accettazione del presente documento o il mancato rispetto delle clausole in esso contenute possono costituire causa di esclusione dalla procedura di affidamento del contratto ovvero di sua risoluzione.

**PREMESSE**

Richiamati:

- la legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato da ANAC.
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (...)".
- il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, approvato con decreto commissariale n.16 del 12 giugno 2025, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente, codice reso disponibile nell'apposita sezione di amministrazione trasparente.
- l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (cd. Codice dei contratti pubblici).



## *Commissario Straordinario*

*per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e  
riqualificazione dell'area di Taranto*

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (...)”.

Considerato che:

- per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
- con l’inserimento del “Patto di integrità” nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Rilevato che il sopracitato Codice di Comportamento dei dipendenti di questa struttura commissariale è stato trasmesso all’interno dell’Ente con mail del 14.06.2025 del Commissario straordinario, assicurandone la conoscibilità a tutti i dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, per cui gli stessi sono consapevoli del dovere di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle sue disposizioni.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA:**

#### **Articolo 1**

#### **FINALITÀ, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Patto d’integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria.
2. Il Patto regola i comportamenti della Stazione appaltante in persona dei suoi funzionari e collaboratori a qualsiasi titolo e dell’operatore economico, nell’ambito della procedura in oggetto.
3. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale, obbligazione della Stazione appaltante e di tutti i potenziali contraenti (operatori economici) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l’affidamento dell’appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.
4. Il Patto di integrità deve essere sottoscritto per accettazione con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell’operatore economico e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena l’esclusione dalla procedura stessa.
  - 4.1. Nel caso di Consorzi, o Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore Tecnico.
  - 4.2. Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria e dall’eventuale Direttore Tecnico.
  - 4.3. Nel caso di subappalto, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale Direttore Tecnico.
5. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto d’Integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui



## *Commissario Straordinario*

*per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e  
riqualificazione dell'area di Taranto*

all'art.101 del d. lgs. 36/2023. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, la stessa verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

6. Il Patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto eventualmente affidato: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti e subappaltatori, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

### **Articolo 2**

#### **OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

1. Il personale della Stazione appaltante, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, pienamente condiviso, e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Struttura commissariale approvato con decreto del Commissario straordinario n.16 del 12.06.2025.
2. Il personale della Stazione appaltante si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e degli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Struttura commissariale, ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o della fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fasi di essa.
3. La Stazione appaltante si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano o offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto.
4. Qualora il Commissario straordinario, anche in veste di RPCT, riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.
5. In caso di violazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente Patto e dalle norme in esso richiamate, il Commissario straordinario attiva i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti intervenuti, a vario titolo, nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto.
6. Durante la procedura in oggetto la Stazione appaltante s'impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale, a fornire a tutti le stesse informazioni e a non divulgare ad alcuno di essi informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.
7. Si richiama ad ogni effetto il sistema di tutele per dipendenti e collaboratori che segnalano condotte illecite, previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, così come integralmente riscritto ad opera del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ed eventuali relative disposizioni interne alla Stazione appaltante.
8. La Stazione appaltante è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

### **Articolo 3**

#### **OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO**



## *Commissario Straordinario*

*per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e  
riqualificazione dell'area di Taranto*

1. L'operatore economico, in considerazione del fatto che i requisiti di partecipazione necessari per l'aggiudicazione dell'appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione del servizio/fornitura/lavori, si impegna a mantenere in vigore il possesso dei requisiti che ha dato origine all'affidamento durante la fase di esecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto.
2. L'operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto.
3. L'operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione appaltante.
4. L'operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto.
5. L'operatore economico si impegna a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Stazione appaltante, in persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Stazione appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto in oggetto. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal codice penale nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto.
6. L'operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione appaltante, in persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi.
7. L'operatore economico si impegna a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
8. L'operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Stazione appaltante. L'operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Struttura, la Stazione appaltante ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 62/2013, garantendone l'accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale rendendone, così, edotti anche i propri collaboratori.
9. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione:
  - rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;
  - eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.
10. L'operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
11. Tutti gli obblighi previsti nel presente Patto si intendono riferiti anche all'operatore economico con cui la Stazione appaltante ha stipulato il contratto e dunque alle fasi di esecuzione del medesimo contratto.



## *Commissario Straordinario*

*per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e  
riqualificazione dell'area di Taranto*

12. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto.
13. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della medesima, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 in premessa citato.
14. L'operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui alle procedure in oggetto.
15. L'operatore economico si impegna ad inserire la clausola di osservanza del presente Patto nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara inoltre:

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
- di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato.

### **Articolo 4**

#### **VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ**

1. L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertata dalla Stazione appaltante all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:
  - esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;
  - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
  - risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ed escussione della cauzione definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
  - esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione appaltante per una durata di tre anni.
2. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di chiedere il diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali nel caso in cui vi sia responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione appaltante.
3. Resta ferma, altresì, la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto.

### **Articolo 5**

#### **EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ**

Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'eventuale contratto conseguente alla procedura di affidamento. Il presente Patto è sottoscritto con firma digitale in corso di validità dall'operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato del contratto al quale accede automaticamente, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

### **Articolo 6**

#### **ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ**



*Commissario Straordinario*  
*per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e*  
*riqualificazione dell'area di Taranto*

La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avalimento, dai legali rappresentanti delle imprese ausiliate ed ausiliarie, comporta l'esclusione dalla gara.

**Articolo 7**

**PATTO IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'operatore economico sottoscriverà il presente Patto di Integrità, in fase di aggiudicazione della gara, senza necessità di sottoscriverlo nuovamente anche in fase di esecuzione del contratto, salvo il caso di cui al comma 2.
2. L'operatore economico sottoscriverà un ulteriore patto, in fase di stipula del contratto, soltanto qualora l'Amministrazione aggiudicatrice sia differente dalla Stazione appaltante e abbia approvato un proprio Patto di Integrità. In tale caso le clausole del presente documento riferite alla fase esecutiva del contratto sono da intendersi inefficaci in quanto sostituite da quelle previste dal nuovo Patto.

**Articolo 8**

**PUBBLICITÀ DEL PATTO DI INTEGRITÀ**

1. Il presente Patto è pubblicato sul sito della Stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Altri contenuti" - "Prevenzione della corruzione".

**Articolo 9**

**AUTORITÀ COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Taranto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante

Per l'Operatore Economico

Il Commissario Straordinario

Il titolare/Legale Rappresentante